

COPIA



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

Sessione **Straordinaria** - Seduta **Pubblica** - **Prima** convocazione

Verbale letto, approvato
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARGENTI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCARANGELLA LUCA

N..... del Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente
verbale viene pubblicato all'Albo
Pretorio On Line del Comune per
15 giorni consecutivi.

dal

al

Addì',

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Zampieri Roberta

La presente copia è conforme
all'originale.

Addì',

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCARANGELLA LUCA

e

OGGETTO

Approvazione della variante al Piano di Assetto del Territorio adottata con D.C.C. 22/2023, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L.R. 11/2004,

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 09/11/2016 prot. n. 10179 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

ARGENTI ANTONELLA	Presente
PEGORARO GIACINTO	Presente
VITTADELLO ELENA	Presente
PASTORELLO DAVIDE	Presente
STOCCO MATTEO	Presente
VIGRI GRAZIELLA	Presente
ZANCHIN VALERIO	Presente
BIZZOTTO LORETA	Presente
DE FRANCESCHI LORENZA	Assente
BEVILACQUA PAOLO	Presente
ROMANELLO ALESSANDRO	Presente
BONALDO FERNANDO	Presente
FANTINATO CINZIA	Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

Il sig. ARGENTI ANTONELLA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line del Comune ed è divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCARANGELLA LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 94 del 29/05/2014, è stato ratificato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – PATI tematico del Camposampierese – ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2004, n. 11/2004;
- il Comune di Villa del Conte è dotato di P.A.T. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova con deliberazione n. 7 del 01/12/2014; in data 26/03/2019;
- con delibera del C.C. n. 3 del 26/03/2019 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- con delibera del C.C. n. 28 del 25/05/2021 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi;
- con delibera del C.C. n. 36 del 29/09/2022 è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi;

Rilevato che:

- la Regione Veneto con la L.R. 14/2017 avente ad oggetto *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*, ha dato avvio ad una riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori, contenuti all’art. 1, comma 2, *“la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”*;
- la L.R. 14/2017 stabilisce che i Comuni provvedano all’individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata. Gli ambiti della *“urbanizzazione consolidata”*, sono definiti all’art. 2, comma 1, lett. e) della legge, come *“l’insieme delle parti di territorio già edificate, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Nel medesimo comma è precisato inoltre che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal Piano di Assetto del Territorio (PAT)”*;
- la Regione Veneto ha inviato in data 26/06/2017, con prot. 21984, una scheda informativa contenente i dati territoriali richiesti ai Comuni, utili alla emanazione del provvedimento da parte della Giunta Regionale, di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) con il quale stabilire il consumo di suolo ammesso nel territorio Comunale;
- detta normativa all’art. 4, comma 5, prevedeva, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di detta scheda informativa, e la redazione dell’elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione Veneto affinché la medesima elaborasse i dati a livello regionale;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24/08/2017 è stata approvata l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, aggiornati in esito alla definizione degli stessi intesi come indicato all’art. 2, lett. e) della L.R. 14/2017, e successivamente è stata trasmessa alla Regione Veneto la documentazione con i dati e gli elaborati richiesti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, allegato C, la Regione Veneto ha approvato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei; al Comune di Villa del Conte è stata assegnata una quantità massima pari a 31,14 ha (ettari);
- la predetta D.G.R. 668/2018 ha precisato che *“per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI”*; la quantità di SAU Trasformabile prevista dal PAT del Comune di Villa del Conte è di 18,7438 ha; tale quantità risulta inferiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (18,7438 ha < 31,14 ha) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Villa del Conte sarà pari al valore minore, ovvero a 18,7438 ha;
- il primo Piano degli interventi ha introdotto trasformazioni di suolo a seguito di nuove previsioni per complessivi ha 1,7259 (vedi relazione Programmatica), da cui deriva un residuo di quantità massima di suolo

trasformabile di ha 17,0179 (ha 18,7438 - ha 1,7259);

- a seguito della pubblicazione della D.G.R. 668/2018, i Comuni dotati di PAT già vigente hanno tempo 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento regionale per approvare la variante di adeguamento di tale strumento urbanistico generale (secondo le procedure semplificate previste dall'articolo 14 della L.R. 14/2017) alle modifiche introdotte appunto dalla citata DGR e dalla più volte richiamata LR 14/87;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 13 e 14 della citata L.R. 14/2017 e della DGR 668/2018, il PAT del Comune di Villa del Conte necessita pertanto di essere adeguato a tali disposizioni;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 46, in data 30/12/2019, avente ad oggetto *"Adozione variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017, per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifica all'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione"* il Comune ha avviato le procedure per adempiere a tali obblighi;

Considerato che:

- la variante al PAT conteneva quindi, oltre agli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2017, anche la previsione di modifiche all'art. 16 delle N.T.A. avente ad oggetto *"Ambiti naturalistici di livello regionale"*, con specifico riguardo alle prescrizioni di seguito riportate *"In tali ambiti è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visita del sistema. Ad eccezione dei casi di comprovata pubblica necessità, è fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti. Dovrà in ogni caso essere preventivamente consultato l'Ente gestore del corpo idrico"*;
- le modifiche introdotte al predetto art. 16 delle N.T.A. intendevano limitare l'inedificabilità ai soli ambiti fluviali esterni alle zone di espansione e di completamento preesistenti salvaguardando la possibilità di edificazione all'interno delle zone residenziali di completamento ed espansione già individuate nel previgente Piano Regolatore Generale e confermate nel vigente Piano degli Interventi; tale modifica era quindi finalizzata al completamento dei nuclei esistenti, da individuarsi nello specifico nel capoluogo, per le aree poste in prossimità del fiume Tergola e a nord del territorio per alcune aree poste in prossimità dello scolo Vandura;
- la variante adottata è stata pubblicata dal 07/04/2020 e fino al 07/05/2020; nei successivi 30 giorni e quindi fino al 06/06/2020 potevano essere presentate osservazioni e opposizioni ai contenuti della variante;
- a seguito dell'inoltro della documentazione costituente la variante, comprensiva dell'osservazione su menzionata, in data 27/01/2022, con parere motivato n. 12, la Commissione Regionale VAS aveva espresso le seguenti conclusioni:

"Per quanto espresso in premessa, non risulta possibile, allo stato, escludere potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Villa del Conte per l'adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la modifica all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione.

Per tale ragione, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come previsto dall'art. 4, comma 4 sexies, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, che prevedono l'attivazione delle procedure di verifica d'assoggettabilità a VAS o della VAS"

Vista *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023, del 13/03/2023, da parte della DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV che, concludendo positivamente la procedura formulava le seguenti prescrizioni (si riporta puntualmente):*

1. *di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini):* *lycaena dispar, Bufo viridis, Pana dalmatina, taceita biiineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronel/a austriaca, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Alcedo ai: this, tanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii.* *Altresì andrà previsto il recupero dell'ambito di cui all'art. "75-bis — Isole ad elevata naturalità (Boschetto lungo il fiume Tergola)", anche diversamente localizzabile lungo il Tergola;*
2. *di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000 e, a tal fine, di integrare gli artt. "16 - Ambiti naturalistici di livello regionale", "73 — Corridoi ecologici principali — blueway" e "75 — Area di connessione naturalistica di 1° e di II° grado" delle Norme Tecniche Attuative. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali*

anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno specificatamente previsti ed avviati nell'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale;

3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Villa del Conte (PD), il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Con successivo parere motivato n. 44 del 16/03/2023 da parte della Commissione Regionale VAS la variante è stata assoggettata a procedura V.A.S. la suddetta variante;

Rilevata quindi la necessità di provvedere ad una nuova adozione della variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, del 02/05/2023, avente ad oggetto: *“ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 14/2017 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO E MODIFICA AGLI ARTT. 16 E 43 DELLE N.T.A. E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)”*;

Dato atto che successivamente all'adozione della variante al P.A.T. si è proceduto:

- all'invio della documentazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica della variante al PAT alla Regione del Veneto con nota in data 23/05/2023 – prot. 6482 – per la valutazione di competenza;
- al deposito della stessa, per 30 giorni consecutivi, dal 13/05/2023 al 11/06/2023; nei successivi 30 giorni non sono prevenute osservazioni ed opposizioni;
- al deposito e pubblicazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, dal 19/05/2023; Nel periodo di pubblicazione del Rapporto Ambientale sono pervenuti i seguenti contributi S.C.A.:
 - a. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso n. 34.28.10/326/2023 del 03/07/2023;
 - b. Azienda U.L.S.S. N. 6 EUGANEA n. 110787 del 14/07/2023;
 - c. Consiglio di Bacino Brenta n. 1135 del 27/06/2023;

Visto il parere motivato n. 190, del 05/10/2023 della Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica – All. sub. 1 alla presente deliberazione – che ha espresso parere positivo sul Rapporto Ambientale alla *“VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO E MODIFICA AGLI ARTT. 16 E 43 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE”*, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate (riportate puntualmente):

- Prima dell'approvazione della Variante:
 1. va recepito quanto espressamente indicato nella *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023”*;
 2. la documentazione di Variante deve essere aggiornata recependo integralmente i contenuti: di cui al prospetto indicante le modalità di recepimento dei contributi resi dagli SCA consultati, parte integrante e allegato al presente parere motivato e denominato *“Allegato ALL. 3 - Recepimento SCA.pdf”*, — di cui al presente parere motivato di sostenibilità ambientale; di tale avvenuto recepimento deve essere trasmesso prospetto riassuntivo alla scrivente e competente Autorità Ambientale;
 3. la documentazione di Variante deve essere aggiornata assumendo integralmente sia le *“Misure di attenzione e di mitigazione ambientale”* specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che le generali *“Misure di attenzione ambientale”* che dovranno puntualmente essere attuate ed ottemperate nelle successive fasi di attuazione;
 4. la documentazione di Variante deve essere aggiornata assumendo che le *“ZTO PI Vigente”* da attuarsi con *“Obbligo Strum Att”* dovranno essere attuate tramite PUA da sottoporsi, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o ai dettami della LR 29/2019, art. 2, *“Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale”*, qualora applicabili;
 5. la documentazione di Variante deve essere aggiornata ed integrata con i contenuti di cui al presente parere motivato di sostenibilità ambientale.
- Successivamente all'approvazione della Variante e comunque prima della sua attuazione:

6. *il prospetto attestante il recepimento dei contenuti di cui al presente parere motivato, nel rispetto delle succitate condizioni ambientali di sostenibilità ambientale, da n. 1. a n. 5., deve essere trasmesso alla competente Commissione Regionale per la VAS.*
- *In fase di attuazione della Variante:*
 7. *i "Piani degli Interventi" devono garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;*
 8. *devono essere attuate tutte le indicazioni e raccomandazioni ambientali di cui al presente parere motivato e devono essere realizzate tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della presente Variante;*
 9. *nella definizione dei PI e delle relative varianti deve essere garantito, per qualsiasi trasformazione posta in prossimità dei corsi d'acqua oggetto di tutela, il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni stesse;*
 10. *devono essere attuate le misure proposte nel Rapporto Ambientale, sia con riferimento alle "Misure di attenzione e di mitigazione ambientale" specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che alle generali "Misure di attenzione ambientale" che dovranno puntualmente essere attuate ed ottemperate nelle successive fasi di attuazione;*
 11. *con riferimento all'attività edilizia nelle zone agricole si richiama il pieno rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e ss.mm.ii.;*
 12. *le successive fasi attuative della Variante medesima devono essere sviluppate nel rispetto di quanto previsto dalla "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" approvata con D.C.R. n. 80 del 20/07/2021;*
 13. *i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019;*
 14. *i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni/sottofondi di strade/piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;*
 15. *per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);*
 16. *eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;*
 17. *si richiama il puntuale rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 Oggetto della disciplina" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 18. *con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", nella definizione delle successive NTO di PI e con riferimento alla realizzazione di nuovi ambiti e relativi edifici e al fine della migliore efficienza energetica possibile, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all'obiettivo dell'autoconsumo energetico, nel rispetto della normativa vigente;*
 19. *devono essere verificate, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione della Variante, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;*
 20. *ai sensi del comma "2-bis" dell'Ad. 18 Monitoraggio" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Villa del Conte deve trasmettere la reportistica derivante dall'attuazione del "Monitoraggio" alla competente Commissione Regionale per la VAS;*
 21. *deve essere rispettato quanto previsto nella "Relazione Istruttori Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2023"*

Visto l'art. 14 bis della L.R. 11/2004 avente ad oggetto *"Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale"* e, in particolare:

- *il comma 1 che recita:*
In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, il comune adotta e approva, con le procedure dei commi da 2 a 6, le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:
 - a) *la rettifica di errori cartografici;*
 - b) *le modifiche alle norme tecniche;*
 - c) *le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;*

- d) *l'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di prescrizioni dei piani urbanistico- territoriali;*
- e) *l'individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione soggetti a programmi di rigenerazione urbana sostenibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*
- **il comma 4 che recita:**
Entro otto giorni dall'adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma 2, e contestualmente approva la variante semplificata.

Dato atto che gli elaborati progettuali allegati alla variante al PAT sono stati aggiornati secondo quanto richiesto dal predetto parere motivato n. 190, del 05/10/2023 della Commissione Regionale VAS;

Rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della variante al PAT avente i contenuti descritti nei seguenti elaborati progettuali:

- Tavola 4.1 – Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017
- Relazione illustrativa - Adeguata al parere VAS n. 190 del 5 ottobre 2023
- Estratto Norme Tecniche (articoli modificati) – Adeguato al parere VAS n. 190 del 5 ottobre 2023
- Quadro conoscitivo (agli atti dell'Ufficio Tecnico)

Precisato che le modifiche al Piano degli Interventi che saranno adottate successivamente alla presente Variante al PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore approvato di superficie trasformabile oltre a quanto disposto della L.R. 14/2017 e della D.G.R. 668/2018;

Viste:

- la L.R. 11/2004, avente ad oggetto *"Norme per il Governo del Territorio"*;
- la L.R. 14/2017, avente ad oggetto *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*;
- la D.G.R. 668/2018 avente ad oggetto *"Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 - Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017"*;
- il D. Lgs. 152/2006 avente ad oggetto *"Norme in materia ambientale"*;
- la D.G.R. 545/2022 avente ad oggetto *"Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009"*.

Rilevato che l'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 contiene la clausola generale in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l'obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi del comma 7, dell'art. 14 bis, della L.R. 11/2004, il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **di dare atto** che successivamente all'adozione della variante al P.A.T. si è proceduto:
 - all'invio della documentazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica della variante al PAT alla Regione del Veneto con nota in data 23/05/2023 – prot. 6482 – per la valutazione di competenza;
 - al deposito della stessa, per 30 giorni consecutivi, dal 13/05/2023 al 11/06/2023; nei successivi 30 giorni non sono prevenute osservazioni ed opposizioni;
 - al deposito e pubblicazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, dal 19/05/2023;Nel periodo di pubblicazione del Rapporto Ambientale sono pervenuti i seguenti contributi S.C.A.:
 - a. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso n. 34.28.10/326/2023 del 03/07/2023;
 - b. Azienda U.L.S.S. N. 6 EUGANEA n. 110787 del 14/07/2023;
 - c. Consiglio di Bacino Brenta n. 1135 del 27/06/2023;
2. **di precisare** che con parere motivato n. 190, del 05/10/2023 della Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica – All. sub. 1 alla presente deliberazione - è stato espresso parere positivo, con prescrizioni, al Rapporto Ambientale allegato alla *"VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL SUOLO E MODIFICA AGLI ARTT. 16 E 43 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI VILLA DEL CONTE"*;
3. **di dare atto** che gli elaborati grafici costituenti la variante sono stati aggiornati in conseguenza del suddetto parere motivato n. 190, del 05/10/2023 della Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica;
4. **di approvare**, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L.R. 11/2004, la variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017, e di modifica agli artt. 16 e 43 delle Norme Tecniche, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

Elaborati adottati con D.C.C. n. 46 del 30/12/2019 (non oggetto di modifica)

 - Tavola 4.1 – Perimetrazione ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017
 - Relazione illustrativa - Adeguata al parere VAS n. 190 del 5 ottobre 2023
 - Estratto Norme Tecniche (articoli modificati) – Adeguato al parere VAS n. 190 del 5 ottobre 2023
 - Quadro conoscitivo (agli atti dell'Ufficio Tecnico)
5. **di precisare** che a seguito del parere motivato n. 190, del 05/10/2023, della Commissione Regionale VAS si provvederà all'osservanza delle condizioni ambientali di seguito indicate:
 - Successivamente all'approvazione della Variante e comunque prima della sua attuazione:

il prospetto attestante il recepimento dei contenuti di cui al presente parere motivato, nel rispetto delle succitate condizioni ambientali di sostenibilità ambientale, da n. 1. a n. 5., deve essere trasmesso alla competente Commissione Regionale per la VAS.
 - In fase di attuazione della Variante:
 - a. *i "Piani degli Interventi" devono garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;*
 - b. *devono essere attuate tutte le indicazioni e raccomandazioni ambientali di cui al presente parere motivato e devono essere realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della presente Variante;*
 - c. *nella definizione dei PI e delle relative varianti deve essere garantito, per qualsiasi trasformazione posta in prossimità dei corsi d'acqua oggetto di tutela, il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni stesse;*
 - d. *devono essere attuate le misure proposte nel Rapporto Ambientale, sia con riferimento alle "Misure di attenzione e di mitigazione ambientale" specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all'interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che alle generali "Misure di attenzione ambientale" che dovranno puntualmente essere attuate ed ottemperate nelle successive fasi di attuazione;*

- e. *devono essere attuate le misure proposte nel Rapporto Ambientale, sia con riferimento alle “Misure di attenzione e di mitigazione ambientale” specifiche e puntualmente imposte dal Valutatore relativamente alla valutazione dei potenziali impatti attesi e derivanti dal ripristino delle capacità edificatorie all’interno delle 34 aree evidenziate nel Rapporto Ambientale, che alle generali “Misure di attenzione ambientale” che dovranno puntualmente essere attuate ed ottemperate nelle successive fasi di attuazione;*
 - f. *con riferimento all’attività edilizia nelle zone agricole si richiama il pieno rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e ss.mm.ii.;*
 - g. *le successive fasi attuative della Variante medesima devono essere sviluppate nel rispetto di quanto previsto dalla “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” approvata con D.C.R. n. 80 del 20/07/2021;*
 - h. *i PUA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettività a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall’art. 2 della L.R. 29/2019;*
 - i. *i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta “demolizione selettiva”, si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;*
 - j. *per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);*
 - k. *eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all’allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all’art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;*
 - l. *si richiama il puntuale rispetto di quanto previsto dall’“A/Y. 6 Oggetto della disciplina” del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 - m. *con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal “Green Deal Europeo”, nella definizione delle successive NTO di PI e con riferimento alla realizzazione di nuovi ambiti e relativi edifici e al fine della migliore efficienza energetica possibile, deve essere prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all’obiettivo dell’autoconsumo energetico, nel rispetto della normativa vigente;*
 - n. *devono essere verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall’attuazione della Variante, le possibili ricadute sull’ambiente con l’individuazione delle necessarie azioni correttive;*
 - o. *ai sensi del comma “2-bis” dell’“Ad. 18 Monitoraggio” del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Villa del Conte deve trasmettere la reportistica derivante dall’attuazione del “Monitoraggio” alla competente Commissione Regionale per la VAS;*
6. **di dare atto** che copia integrale della variante semplificata approvata sarà trasmessa, ai soli fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, e sarà depositata presso la sede del comune e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per la libera consultazione;
7. **di precisare** che la variante diventa efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione nel sito del comune;
8. **di dichiarare**, con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione, in quanto ritenuta urgente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il video della seduta è disponibile nel file reperibile all’indirizzo:

<https://www.digital4democracy.com/seduteonline/villadelconte/>

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-10-2023

Il responsabile del servizio

F.to Faresin Giancarlo

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 31-10-2023

Il responsabile del servizio

F.to Zampieri Roberta